IL DIRETTORE GENERALE

Visto il decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17, recante "*Misure urgenti per il contenimento dei costi dell'energia elettrica e del gas naturale, per lo sviluppo delle energie rinnovabili e per il rilancio delle politiche industriali*" convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 2022, n. 34 (nel seguito, *Fondo*) e, in particolare, l'articolo 22, il quale ha istituito un Fondo con una dotazione di 700 milioni di euro per l'anno 2022 e 1.000 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2030, al fine di favorire la transizione verde, la ricerca, gli investimenti nella filiera del settore automotive finalizzati all'insediamento, alla riconversione e alla riqualificazione verso forme produttive innovative e sostenibili, nonché per la concessione di incentivi all'acquisto di veicoli non inquinanti e per favorire il recupero e il riciclaggio dei materiali;

Visto, altresì, il comma 2 dell'articolo 22 del citato decreto-legge n. 17 del 2022, che prevede che "*con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle imprese e del made in Italy (già Ministro dello sviluppo economico), di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti (già Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibile) e il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica (già Ministro della transizione ecologica), da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto, sono definiti gli interventi ammissibili al finanziamento del fondo di cui al comma 1 nel rispetto della normativa europea sugli aiuti di Stato, i criteri e le modalità di attuazione del presente articolo, nonché il riparto delle risorse del Fondo di cui al comma 1*";

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10 giugno 2026, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 7 luglio 2026, n. 155 (nel seguito, *DPCM*), adottato ai sensi dell'articolo 22, comma 2, del citato decreto-legge n. 17 del 2022, che definisce le modalità di utilizzo delle risorse del *Fondo* relativamente a quelle di competenza degli esercizi dal 2026 al 2030 e a quelle non utilizzate relative all'anno 2025;

Visto l'articolo 1, comma 1, lettera *a*), del *DPCM*, che prevede il riconoscimento di incentivi per il sostegno agli investimenti delle imprese della filiera automotive tramite gli strumenti degli Accordi per l'innovazione e dei Mini Contratti di sviluppo;

Visto l'articolo 2 del *DPCM*, rubricato "*Incentivi per gli investimenti delle imprese della filiera automotive*", il quale, al comma 2, dispone che una quota del *Fondo* pari a euro 100 milioni disponibili in conto residui 2025, a euro 70 milioni delle risorse dell'anno 2027, a euro 30 milioni delle risorse dell'anno 2028, a euro 40 milioni delle risorse dell'anno 2029, a euro 60 milioni delle risorse

dell'anno 2030, è destinata per il sostegno di programmi di investimento delle imprese della filiera automotive di dimensione inferiore a 20 milioni di euro, nell'ambito di un regime di aiuti definito, nel rispetto della pertinente disciplina europea, con decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy;

Visto il successivo comma 3, del citato articolo 2 del *DPCM*, il quali dispone che, per il perseguimento delle menzionate finalità, i progetti ammissibili alle agevolazioni devono prevedere la realizzazione di attività volte:

a) allo sviluppo, ingegnerizzazione, testing e produzione di nuovi veicoli e altre soluzioni di mobilità, nonché sistemi di alimentazione e propulsione che aumentino l'efficienza del veicolo minimizzando le emissioni nel rispetto delle normative comunitarie;

b) allo sviluppo di parti, componenti, sistemi e tecnologie avanzate per la mobilità sostenibile, autonoma, connessa, intelligente e sicura;

c) oppure, alla diversificazione e riconversione industriale verso tecnologie strategiche ad alta intensità di ricerca e sviluppo, in particolare nei settori a potenziale dual-use, purché caratterizzate da una concreta interoperabilità tecnologica o funzionale con il settore della mobilità sostenibile.

Visto, altresì, il comma 4 del citato articolo 2 del *DPCM*, che prevede l'adozione eventuale di uno o più decreti del Direttore generale per gli incentivi alle imprese del Ministero delle imprese e del made in Italy, al fine di individuare le disposizioni procedurali per l'erogazione dei benefici di cui al citato articolo;

Visto il decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy dell'11 agosto 2026, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 230 del 3 ottobre 2026, che, in attuazione di quanto previsto dall'articolo 2, comma 2, del richiamato *DPCM*, definisce le modalità di intervento volte a sostenere, mediante lo strumento denominato "Mini Contratti di sviluppo", i programmi di investimento delle imprese della filiera automotive, aventi le finalità di cui all'articolo 6 del medesimo decreto ministeriale, di dimensione inferiore a 20.000.000,00 (*venti milioni/00*) di euro.

Visto il regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato comune in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea e sue successive modificazioni e integrazioni;

Visto il regolamento (UE) n. 2023/2831 della Commissione del 13 dicembre 2023, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* dell'Unione europea il 15 dicembre 2023, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «*de minimis*», che, con decorrenza dal 1° gennaio 2024, ha sostituito il precedente regolamento «*de minimis*» (UE) n. 1407/2013;

Vista la Carta degli aiuti di Stato a finalità regionale per l'Italia relativa al periodo 1º gennaio 2021 – 31 dicembre 2027, approvata dalla Commissione europea il 2 dicembre 2021 (C(2021) 8655

final – Aiuto di Stato SA.100380 (2021/N) – Italia), come successivamente modificata da ultimo con decisione della Commissione europea C(2024) 6797 final del 3 ottobre 2024 - Aiuto di Stato SA.115842 (2024/N) – Italia;

Vista la raccomandazione (UE) 2020/1039 della Commissione del 14 luglio 2020 relativa alla subordinazione del sostegno finanziario statale destinato alle imprese dell'Unione all'assenza di legami con giurisdizioni non cooperative;

Visto l'articolo 52 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, che ha istituito il Registro nazionale degli aiuti di Stato;

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, 31 maggio 2017, n. 115, recante "*Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi dell'articolo 52, comma 6, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e successive modifiche e integrazioni*";

Vista la legge 27 ottobre 2023, n. 160, recante "*Delega al Governo in materia di revisione del sistema degli incentivi alle imprese e disposizioni di semplificazione delle relative procedure nonché in materia di termini di delega per la semplificazione dei controlli sulle attività economiche*" pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, del 15 novembre 2023, n. 267 che all'articolo 8, comma 2, prevede che, a decorrere dalla data di entrata in vigore della stessa legge, il Registro nazionale per gli aiuti di Stato assolve, per gli aiuti individuali soggetti a registrazione da parte dell'amministrazione concedente, all'onere pubblicitario e di trasparenza a carico delle pubbliche amministrazioni previsto in relazione alla concessione e all'erogazione di agevolazioni, di cui agli articoli 26 e 27 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, e al comma 3 che la pubblicità legale degli interventi di incentivazione è assicurata dalla pubblicazione nei siti internet istituzionali delle amministrazioni competenti e dalla pubblicazione delle informazioni rilevanti nella piattaforma telematica "Incentivi.gov.it" e che la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana è limitata ad avvisi sintetici (comunicati) sui provvedimenti adottati per la disciplina e l'accesso agli interventi, nonché sulle relative modificazioni;

Visto il decreto legislativo 27 novembre 2025, n. 184, recante il "*Codice degli incentivi, in attuazione dell'articolo 3, commi 1 e 2, lettera b), della legge 27 ottobre 2023, n. 160*", pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 10 dicembre 2025, n.286;

Visto il decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, recante "*Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell'articolo 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300"* e successive modifiche e integrazioni;

Visto il decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, recante "*Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136*";

Vista la legge 5 novembre 2021, n. 162 e, in particolare, gli articoli 4 e 5, comma 3, relativi alla "*Certificazione della parità di genere*";

Visto l'articolo 5-*ter* del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, in materia di *rating* di legalità;

Visti gli articoli 1, comma 1, 5-*bis*, comma 1, e 6 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante il "*Codice dell'amministrazione digitale*";

Vista la legge 16 gennaio 2003, n. 3, recante "*Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione*" e, in particolare, l'articolo 11, comma 2-*bis*, ai sensi del quale gli atti amministrativi anche di natura regolamentare adottati dalle Amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che dispongono il finanziamento pubblico o autorizzano l'esecuzione di progetti di investimento pubblico sono nulli in assenza dei corrispondenti codici di cui al comma 1 del medesimo articolo, che costituiscono elemento essenziale dell'atto stesso;

Visto l'articolo 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3 e l'articolo 5, commi 6, 7 e 8, del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41, relativo al Codice Unico di Progetto (CUP);

Visto il decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, recante "*Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza in attuazione della legge 19 ottobre 2017, n. 155*";

Visto il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, recante il "*Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni*" e, in particolare, l'articolo 26, relativo agli obblighi di pubblicazione degli atti di concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e attribuzione di vantaggi economici a persone fisiche ed enti pubblici e privati e l'articolo 27, relativo agli obblighi di pubblicazione dell'elenco dei soggetti beneficiari;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 20 febbraio 2001, n. 42 e successive modificazioni, recante "*Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa*" e, in particolare, gli articoli 46, 47 e 71 concernenti dichiarazioni sostitutive di certificazione e dell'atto di notorietà;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante "*Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi*";

Visto il regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE;

Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n.196, *"Codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al regolamento (UE)*

n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE", e successive modifiche e integrazioni;

Visto l'articolo 1, comma 101, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, recante "*Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2024 e bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026*" la quale prevede che, "*le imprese con sede legale in Italia e le imprese aventi sede legale all'estero con una stabile organizzazione in Italia, tenute all'iscrizione nel registro delle imprese ai sensi dell'articolo 2188 del codice civile, sono tenute a stipulare, entro il 31 marzo 2025, contratti assicurativi a copertura dei danni ai beni di cui all'articolo 2424, primo comma, sezione Attivo, voce B-II, numeri 1), 2) e 3), del codice civile direttamente cagionati da calamità naturali ed eventi catastrofali verificatisi sul territorio nazionale*";

Visto il successivo comma 102, del predetto articolo 1 della legge 30 dicembre 2023, n. 213 il quale dispone che, "*dell'inadempimento dell'obbligo di assicurazione da parte delle imprese di cui al comma 101 si deve tener conto nell'assegnazione di contributi, sovvenzioni o agevolazioni di carattere finanziario a valere su risorse pubbliche, anche con riferimento a quelle previste in occasione di eventi calamitosi e catastrofali*";

Visto il decreto-legge 31 marzo 2025, n. 39, recante "*Misure urgenti in materia di assicurazione dei rischi catastrofali*", convertito con modificazioni dalla legge 27 maggio 2025, n. 78;

Vista la nomina del dott. Giuseppe Bronzino a Direttore Generale della Direzione Generale per gli Incentivi alle Imprese del Ministero delle imprese e del made in Italy - Dipartimento per le politiche per le imprese - avvenuta con Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 29 dicembre 2023, registrato alla Corte dei conti il 30 gennaio 2024 al n. 200;

Considerata la necessità di definire, in attuazione del decreto ministeriale dell'11 agosto 2026, le modalità e i termini per la presentazione delle domande di accesso alle agevolazioni, nonché le modalità di erogazione delle agevolazioni concesse e di rendicontazione dei programmi di investimento;

DECRETA

Art. 1.
(Definizioni)

1. Ai fini del presente decreto, sono adottate le seguenti definizioni:

a) "*Codice degli incentivi*": il decreto legislativo 27 novembre 2025, n. 184, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 10 dicembre 2025, n.286;

b) "*contratto di rete*": il contratto di cui all'articolo 3, comma 4-*ter*, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, e successive modifiche e integrazioni;

c) "*decreto attuativo*": il decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy dell'11 agosto 2026, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 230 del 3 ottobre 2026;

d) "*formazione del personale*": azioni finalizzate a promuovere la formazione e l'aggiornamento professionale dei lavoratori;

e) "*Ministero*": il Ministero delle imprese e del made in Italy;

f) "*piattaforma informatica*": il sistema telematico per la presentazione delle domande di accesso alle agevolazioni e delle richieste di erogazione, resa disponibile nell'apposita sezione dedicata alla misura del sito web *del Ministero;*

g) "*PMI*": le microimprese, piccole e medie imprese secondo la definizione fornita dalla raccomandazione della Commissione europea n. 2003/361/CE del 6 maggio 2003, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* dell'Unione europea n. 124 del 20 maggio 2003, e i relativi successivi adeguamenti adottati in sede europea e nazionale tempo per tempo applicabili;

h) "*regolamento de minimis*": il regolamento (UE) 2023/2831 della Commissione del 13 dicembre 2023 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea del 15 dicembre 2023

i) "*regolamento GBER*": il regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* dell'Unione europea L 187 del 26 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato e successive modifiche e integrazioni;

j) "*relazione tecnica*": lo studio o documento di cui all'articolo 9, comma 3, del *decreto attuativo,* i cui contenuti sono definiti all'articolo 5 del presente decreto;

k) "*ricerca industriale*": la ricerca pianificata o le indagini critiche miranti ad acquisire nuove conoscenze e capacità da utilizzare per sviluppare nuovi prodotti, processi o servizi o per apportare un notevole miglioramento ai prodotti, processi o servizi esistenti, compresi prodotti, processi o servizi digitali in qualsiasi ambito, tecnologia, industria o settore (tra cui industrie e tecnologie digitali, quali il supercalcolo, le tecnologie quantistiche, le tecnologie a catena di blocchi c.d. blockchain, l'intelligenza artificiale, la cybersicurezza, i big data e le tecnologie cloud). Essa comprende la creazione di componenti di sistemi complessi e può includere la costruzione di prototipi in ambiente di laboratorio o in un ambiente dotato di interfacce di simulazione verso sistemi esistenti e la realizzazione di linee pilota, se ciò è necessario ai fini della ricerca industriale, in particolare ai fini della convalida di tecnologie generiche;

l) "*soggetto beneficiario*": ciascuna impresa cui sono effettivamente concesse le agevolazioni e che sostiene le proprie spese ammissibili;

m) "*Unioncamere*": l'Unione italiana delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, che collabora con il *Ministero* nell'attuazione della presente misura;

n) "*soggetto proponente*": l'impresa o, nel caso di programma congiunto, il soggetto capofila che presenta la domanda per conto dei partecipanti e propone il programma;

o) "*sviluppo sperimentale*": l'acquisizione, la combinazione, la strutturazione e l'utilizzo delle conoscenze e capacità esistenti di natura scientifica, tecnologica, commerciale e di altro tipo allo scopo di sviluppare prodotti, processi o servizi nuovi o migliorati, compresi i prodotti, processi o servizi digitali, in qualsiasi ambito, tecnologia, industria o settore (tra cui industrie e tecnologie digitali, quali il supercalcolo, le tecnologie quantistiche, le tecnologie a catena di blocchi c.d. blockchain, l'intelligenza artificiale, la cybersicurezza, i big data e le tecnologie cloud o di punta). Rientrano in questa definizione anche altre attività destinate alla definizione concettuale, alla pianificazione e alla documentazione di nuovi prodotti, processi o servizi. Rientrano nello sviluppo sperimentale la costruzione di prototipi, la dimostrazione, la realizzazione di prodotti pilota, test e convalida di prodotti, processi o servizi nuovi o migliorati, effettuate in un ambiente che riproduce le condizioni operative reali laddove l'obiettivo primario è l'apporto di ulteriori miglioramenti tecnici a prodotti, processi e servizi che non sono sostanzialmente definitivi. Lo sviluppo sperimentale può, quindi, comprendere lo sviluppo di un prototipo o di un prodotto pilota utilizzabile per scopi commerciali che è necessariamente il prodotto commerciale finale e il cui costo di fabbricazione è troppo elevato per essere utilizzato soltanto a fini di dimostrazione e di convalida. Lo sviluppo sperimentale non comprende tuttavia le modifiche di routine o le modifiche periodiche apportate a prodotti, linee di produzione, processi di fabbricazione e servizi esistenti e ad altre operazioni in corso, anche quando tali modifiche rappresentino miglioramenti;

p) "*unità produttiva*": la struttura produttiva, ubicata in Italia, dotata di autonomia tecnica, organizzativa, gestionale e funzionale, eventualmente articolata su più sedi o impianti, anche fisicamente separati, purché prossimi, ma funzionalmente collegati.

Art. 2.

(Modalità e termini per la presentazione delle domande di agevolazione)

1. Ai fini dell'accesso alle agevolazioni previste dal *decreto attuativo*, i *soggetti proponenti* sono tenuti a presentare, secondo le modalità e nei termini indicati al comma 2, la domanda di agevolazione, redatta secondo lo schema reso disponibile da *Unioncamere* nel proprio sito internet, unitamente alla documentazione da allegare alla stessa. Lo schema in base al quale deve essere redatta la domanda e la documentazione da allegare alla stessa sono definiti da *Unioncamere* sulla base delle indicazioni fornite dal Ministero.

2. La domanda di agevolazione e la documentazione indicata al comma 1 devono essere redatte e presentate esclusivamente tramite la *piattaforma informatica*, resa disponibile nella seguente pagina web www.minicdsautomotive.dgiai.gov.it, a partire dalle ore 12:00 del giorno 30 novembre, secondo le modalità indicate nel medesimo sito. Le predette domande devono essere firmate digitalmente dal legale rappresentante o dal procuratore speciale del *soggetto proponente*. Nel caso di programmi realizzati congiuntamente, la domanda è presentata dal *soggetto proponente* in qualità di capofila per conto delle imprese partecipanti al programma di investimenti.

3. Le domande presentate secondo modalità e/o tempistiche non conformi a quanto indicato nel presente decreto ovvero con il *decreto attuativo* non saranno prese in esame.

4. Ai sensi dell'articolo 9, comma 16 del *decreto attuativo*, ciascuna impresa può presentare una sola domanda di agevolazione, fatta salva la possibilità di presentazione di una nuova domanda di agevolazione in caso di rigetto dell'istanza in esito alla relativa istruttoria.

Art. 3.

(Chiusura dello sportello e ulteriori specificazioni per l'accesso alle riserve)

1. Nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 12, comma 4, dello *Codice degli incentivi*, i *soggetti beneficiari* hanno diritto alle agevolazioni esclusivamente nei limiti delle disponibilità finanziarie di cui all'articolo 4 del *decreto attuativo*, tenuto conto delle riserve di cui ai commi 2 e 3 del medesimo articolo. Il *Ministero* comunica tempestivamente, con avviso a firma del Direttore generale per gli incentivi alle imprese, da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nel proprio sito internet, l'avvenuto esaurimento delle risorse finanziarie disponibili. La medesima informazione è altresì pubblicata nella piattaforma "Incentivi.gov.it.". Qualora le risorse residue non consentano l'integrale accoglimento della richiesta agevolativa prevista dall'ultima domanda, le agevolazioni sono concesse in misura parziale fino ad esaurimento delle suddette risorse finanziarie.

2. Le domande presentate nelle more della chiusura dello sportello che non trovano copertura finanziaria nell'ambito delle risorse disponibili, si considerano sospese dalla procedura di valutazione, nelle more dell'espletamento delle verifiche istruttorie concernenti le domande aventi copertura finanziaria e dell'accertamento di eventuali economie rinvenienti dalle predette istruttorie. In esito al predetto accertamento, le istanze che permangono prive di copertura finanziaria si

considerano decadute. La comunicazione della suddetta sospensione, ovvero della decadenza, è trasmessa da *Unioncamere* ai *soggetti proponenti*.

3. Ai fini dell'accesso alle riserve di cui all'articolo 4, comma 2, del *decreto attuativo*, tutti i soggetti che propongono un programma di investimento in forma congiunta devono essere in possesso, alla data di presentazione della domanda di accesso alle agevolazioni, del *rating* di legalità di cui all'articolo 5-*ter* del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, per l'accesso alla riserva di cui alla lettera *a)*, e della certificazione della parità di genere di cui all'articolo 46-*bis* del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198 e all'articolo 5, comma 3, della legge 5 novembre 2021, n. 162, per l'accesso alla riserva di cui alla lettera *b)*.

Art. 4.

(Ulteriori indicazioni per la corretta determinazione delle spese ammissibili)

1. Fermo restando quanto previsto all'articolo 7 del *decreto attuativo*, *Unioncamere*, nella determinazione delle spese ammissibili alle agevolazioni, applica quanto disposto dal presente articolo. Nel caso di programmi di investimento realizzati in forma congiunta, le disposizioni riferite alle singole spese si applicano a ciascuna impresa partecipante cui le medesime spese sono imputate.

2. Sono ammissibili le spese relative all'acquisto del suolo, di immobili, di programmi informatici o di immobilizzazioni immateriali da soggetti che non si trovino, con riferimento ai ventiquattro mesi precedenti la data di presentazione della domanda di agevolazione, nelle condizioni di cui all'articolo 2359 del codice civile rispetto all'impresa richiedente e che non risultino partecipati, anche cumulativamente e in via indiretta, per almeno il 25 per cento dai medesimi soggetti.

3. Le spese sostenute per l'acquisto di attrezzature, di cui all'articolo 7, comma 1, lettera *c),* del *decreto attuativo*, la cui installazione non sia prevista presso l'*unità produttiva* interessata dal programma, ma presso altre *unità produttive* della medesima impresa, di imprese appartenenti al medesimo gruppo ovvero presso *unità produttive* di fornitori o di altri soggetti terzi, possono essere ammesse alle agevolazioni, in quanto riconducibili alla fattispecie delle attrezzature messe a disposizione di terzi, purché siano rispettate le seguenti condizioni:

a) il *soggetto proponente* illustri compiutamente le motivazioni tecniche, industriali ed economiche per le quali si intende effettuare la cessione in prestito d'uso delle attrezzature;

b) nella *relazione tecnica* siano illustrate le motivazioni tecniche, industriali ed economiche che rendono necessario o funzionale l'utilizzo delle attrezzature presso un'*unità produttiva* diversa da quella oggetto del programma, nonché le modalità attraverso le quali le medesime attrezzature concorrono alla realizzazione dell'investimento agevolato;

c) le attrezzature siano utilizzate per specifiche lavorazioni di trasformazione o assemblaggio direttamente connesse al processo produttivo realizzato presso l'*unità produttiva* oggetto del programma e siano funzionali al completamento del ciclo produttivo interessato dall'investimento iniziale;

d) dette attrezzature siano accessorie all'iniziativa da agevolare, nel senso che la relativa spesa ammissibile deve essere contenuta nel limite del 20% (*venti per cento*) di quella relativa al capitolo "macchinari, impianti e attrezzature varie";

e) le attrezzature siano nuove, singolarmente identificabili e siano iscritte nei libri contabili del soggetto che ne sostiene la spesa e ne mantiene la proprietà, secondo quanto previsto dalla normativa vigente; qualora siano messe a disposizione di altri soggetti, la relativa ubicazione e il soggetto presso il quale le attrezzature sono utilizzate siano adeguatamente documentati e risultino dai pertinenti documenti di trasporto o da altra idonea documentazione comprovante la disponibilità e l'ubicazione dei beni;

f) siano forniti, per ciascuna attrezzatura, gli elementi necessari a identificare i rapporti giuridici ed economici intercorrenti tra il soggetto che sostiene la spesa e il soggetto presso il quale l'attrezzatura è utilizzata, con particolare riferimento alle modalità, alla durata e alle condizioni della messa a disposizione;

g) la messa a disposizione delle attrezzature avvenga a titolo gratuito e non determini il trasferimento della proprietà delle medesime;

h) le attrezzature siano utilizzate esclusivamente per lavorazioni direttamente connesse al processo produttivo oggetto dell'investimento agevolato e non siano destinate a finalità produttive estranee al medesimo; a tal fine, il *soggetto proponente* acquisisce dal soggetto presso il quale le attrezzature sono utilizzate una dichiarazione di impegno, resa dal legale rappresentante ai sensi degli articoli 47 e 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, al rispetto delle predette condizioni per l'intero periodo di mantenimento dell'investimento previsto dal *decreto attuativo*;

i) le attrezzature siano mantenute nella disponibilità del *soggetto beneficiario* e utilizzate per la finalità per la quale sono state agevolate per il periodo previsto dall'articolo 7 del *decreto attuativo*;

l) il *soggetto proponente* sottoscriva e alleghi alla domanda di agevolazione una dichiarazione di impegno, resa ai sensi degli articoli 47 e 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, al rispetto delle condizioni di cui al presente comma e all'acquisizione e conservazione della documentazione comprovante l'effettivo utilizzo delle attrezzature per le finalità connesse all'investimento agevolato; in ogni caso, ai fini del calcolo dell'agevolazione, l'intensità di aiuto applicata alle spese relative alle attrezzature non può eccedere l'intensità massima di aiuto applicabile all'*unità produttiva* presso la quale le medesime attrezzature sono utilizzate.

4. Le spese relative all'acquisto di beni in valuta diversa dall'euro sono determinate sulla base del controvalore in euro risultante dalla documentazione comprovante l'operazione. Nel caso di acquisti effettuati mediante importazione, il controvalore è determinato sulla base dell'imponibile ai fini IVA risultante dalla relativa documentazione doganale.

5. Fermo restando il requisito generale di inammissibilità delle spese relative a titoli di spesa di importo inferiore a euro 1.000,00 (mille/00) previsto dall'articolo 7, comma 6, lettera c) del decreto,

nell'ambito del medesimo titolo è ammessa la spesa riferita a più beni singolarmente di importo inferiore, purché appartengano alla medesima categoria e assolvano alla medesima funzione.

6. Restano ferme le disposizioni dell'articolo 7 del *decreto attuativo* relative ai limiti e alle condizioni di ammissibilità delle singole categorie di spesa, nonché le disposizioni della normativa europea applicabile in relazione al regime di aiuto prescelto.

Art. 5.

(Relazione tecnica)

1. Ai fini della presentazione della domanda di accesso alle agevolazioni, il programma di investimenti è corredato da una *relazione tecnica* asseverata, redatta da un professionista abilitato all'esercizio della professione e iscritto al relativo ordine o collegio professionale, in possesso di competenze coerenti con la natura e le caratteristiche del programma di investimenti. La relazione può essere redatta anche da un professionista facente parte dell'organico del *soggetto proponente*, fermo restando il possesso dei requisiti di cui al presente comma.

2. La *relazione tecnica* di cui al comma 1 – redatta secondo il modello reso disponibile da *Unioncamere* - descrive il programma di investimenti produttivi di cui all'articolo 6, comma 2, del *decreto attuativo* e contiene, tra l'altro:

a) l'indicazione dell'*unità produttiva* interessata dal programma - esistente o di nuova realizzazione -, con indicazione della localizzazione e delle principali caratteristiche;

b) la descrizione degli investimenti, delle relative finalità e degli obiettivi perseguiti, con evidenza della coerenza dell'iniziativa con le finalità e gli ambiti di intervento di cui all'articolo 6 del *decreto attuativo* e l'individuazione dei relativi costi previsti. In particolare:

- con riferimento all'art. 6, comma 2, lett. a) del *decreto attuativo*, le tecnologie individuate devono rispettare la normativa comunitaria vigente (a titolo esemplificativo Regolamento UE n. 2024/1257 "Euro 7") e di futura adozione in termini di emissioni, per tutte le tipologie di motorizzazione (benzina, diesel, Mild Hybrid, Full Hybrid, Plug-in Hybrid ed elettriche);

- con riferimento all'art. 6, comma 2, lett. b) del *decreto attuativo*, le tecnologie individuate devono rispettare la normativa comunitaria vigente e di futura adozione, per tutte le tipologie di motorizzazione (benzina, diesel, Mild Hybrid, Full Hybrid, Plug-in Hybrid ed elettriche), da destinare sia ai nuovi veicoli che alla riconversione/riqualificazione dei veicoli esistenti;

- con riferimento all'art. 6, comma 2, lett. c) del *decreto attuativo*, le riconversioni industriali della filiera automotive, anche verso settori diversi, devono comunque garantire una concreta interoperabilità e continuità tecnologica e/o funzionale rispetto all'esistente, anche in settori a potenziale applicazione dual-use. A tal fine, gli

investimenti devono riguardare l'industrializzazione di tecnologie innovative e/o attività di ricerca industriale e sviluppo sperimentale finalizzate allo sviluppo di soluzioni tecnologiche altamente avanzate.

c) le principali fasi di realizzazione del programma, il relativo cronoprogramma e il termine previsto per la conclusione.

3. Ai fini della verifica della cantierabilità di cui all'articolo 9, comma 9, lettera *c*), del *decreto attuativo*, la *relazione tecnica* asseverata evidenzia, per ciascun intervento per il quale siano richiesti titoli o adempimenti in materia edilizia, lo stato di acquisizione della relativa documentazione, gli adempimenti ancora da espletare, le relative tempistiche e gli elementi tecnici e amministrativi utili a verificare la possibilità che la documentazione concernente la materia edilizia sia esibita entro il termine massimo di 12 (*dodici*) mesi previsto dall'articolo 9 del *decreto attuativo*.

4. Ai fini della verifica di cui all'articolo 9, comma 9, lettera *e*), del *decreto attuativo*, la *relazione tecnica* di cui al comma 1 indica le spese previste per la realizzazione del programma, articolate per le categorie di spesa ammissibili di cui all'articolo 7 del *decreto attuativo*, fornendo gli elementi tecnici ed economici posti alla base della relativa quantificazione e quelli necessari a verificarne la pertinenza e la congruità complessiva rispetto alle caratteristiche tecniche e alla validità economica dell'iniziativa. Tali elementi possono comprendere, ove applicabili, quantità, prezzi unitari, parametri tecnici o produttivi, valori di riferimento di mercato e altri elementi oggettivi di confronto.

5. La verifica di congruità di cui al comma 4 è riferita al costo complessivo del programma. Restano ferme le verifiche sui singoli beni e sulle singole spese effettuate in sede di erogazione, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 9, comma 9, lettera *e*), del *decreto attuativo* in ordine all'accertamento, già in fase istruttoria, di elementi chiaramente incongrui.

6. *Unioncamere* rende disponibile lo schema relativo alla *relazione tecnica* di cui al comma 1, un'apposita sezione del proprio sito internet e l'eventuale documentazione da allegare. Il predetto schema è reso disponibile con un congruo anticipo rispetto alla data di apertura dei termini per la presentazione delle domande.

Art. 6.

(Criteri per lo svolgimento delle attività istruttorie di cui all'articolo 9, comma 9 del decreto attuativo*)*

1. *Unioncamere* svolge le attività istruttorie sulla base delle informazioni e della documentazione presentate dal *soggetto proponente* e degli eventuali elementi acquisiti ai sensi dell'articolo 9, comma 12, del *decreto attuativo*, secondo i criteri, gli elementi di valutazione e le modalità stabilite dal presente articolo.

2. Ai fini della valutazione della solidità economico-finanziaria di cui all'articolo 9, comma 9, lettera *a*) del *decreto attuativo*, *Unioncamere* tiene conto, in particolare, dei seguenti parametri di valutazione:

a) almeno tre bilanci approvati e depositati alla data di presentazione della domanda;

b) fatturato relativo agli ultimi tre esercizi disponibili sempre maggiore di 3 milioni di euro;

c) rapporto tra la posizione finanziaria netta e il margine operativo lordo (PFN/MOL), riferito all'ultimo bilancio disponibile minore di 6,5;

d) rapporto tra l'importo dell'investimento e il fatturato, riferito all'ultimo bilancio disponibile, minore di 1,5;

e) rapporto tra il patrimonio netto e il totale dell'attivo (PN/Tot. Attivo), riferito all'ultimo bilancio disponibile, maggiore del 30%;

f) rapporto tra la somma del patrimonio netto e dei debiti finanziari a medio-lungo termine e il totale delle immobilizzazioni, riferito all'ultimo bilancio disponibile, maggiore di uno;

g) rapporto tra il margine operativo lordo e il fatturato (MOL/Fatturato), riferito all'ultimo bilancio disponibile, maggiore dell'8%.

3. Ove gli elementi di cui al comma 2 risultino integralmente riscontrati, *Unioncamere* può ritenere verificata la solidità economica e finanziaria senza necessità di un'ulteriore analisi articolata dei bilanci, fatto salvo il caso in cui, nonostante il soddisfacimento dei predetti parametri, i bilanci evidenzino delle rilevanti anomalie. In caso contrario, *Unioncamere* effettua un approfondimento istruttorio, dando adeguatamente conto, nell'ambito della documentazione istruttoria, delle valutazioni svolte.

4. La valutazione della cantierabilità di cui all'articolo 9, comma 9, lettera *c*) del *decreto attuativo* è svolta sulla base della *relazione tecnica* asseverata ed è finalizzata a valutare la presenza di elementi utili a rilevare la possibilità che si esibisca, entro il termine massimo di 12 (*dodici*) mesi ivi previsto, la documentazione concernente la materia edilizia, tenendo conto, in particolare, dei seguenti elementi:

a) l'individuazione catastale dei beni immobili sui quali insiste il programma di investimento;

b) l'individuazione dei titoli in forza dei quali risulta, o è previsto che risulti, la disponibilità in capo alle imprese proponenti dei predetti beni immobili, e della relativa durata, in relazione alla tempistica di realizzazione del programma di investimenti e della tempistica di cui all'art. 7 comma 7 del *decreto attuativo*;

c) la ricognizione, ove già presenti, dei titoli abilitativi necessari alla realizzazione dell'iniziativa agevolata e, in mancanza, l'individuazione delle relative tempistiche di conseguimento presso le autorità competenti;

d) la coerenza tra le tempistiche di cui alla lettera *c*) e il termine massimo di 12 (*dodici*) mesi previsto dall'articolo 9, comma 9, lettera c), del *decreto attuativo*.

5. Resta fermo che l'accertamento sulla disponibilità dei beni immobili e sulla relativa conformità ai vigenti vincoli urbanistici, edilizi e di destinazione d'uso è effettuato da *Unioncamere* in occasione della trasmissione, da parte del *soggetto proponente*, della documentazione concernente la materia edilizia nei termini previsti dal *decreto attuativo*, e che, in ogni caso, nessuna erogazione, ivi compresa quella relativa all'anticipazione delle agevolazioni, può essere disposta in assenza del positivo esito di tale accertamento.

6. Ai fini della valutazione della quantificazione delle spese ammissibili di cui all'articolo 9, comma 9, lettera *e*) del *decreto attuativo*, *Unioncamere* procede sulla base della *relazione tecnica* nella quale sono forniti, in relazione a ciascuna delle voci di spesa esposte nel piano degli investimenti, adeguati elementi descrittivi unitamente a una valorizzazione economica di massima.

Art. 7.

(Modalità di presentazione delle richieste di erogazione e rendicontazione delle spese)

1. Le richieste di erogazione delle agevolazioni sono presentate dal *soggetto beneficiario* ad *Unioncamere* attraverso la *piattaforma informatica* secondo le modalità e con l'utilizzo della modulistica resa disponibile.

2. Entro la data di richiesta della prima erogazione delle agevolazioni, anche a titolo di anticipazione e, comunque, entro e non oltre dodici mesi dalla data di comunicazione del provvedimento di concessione delle agevolazioni, i soggetti beneficiari devono esibire la documentazione concernente la materia edilizia, comprovante il rilascio delle concessioni, autorizzazioni, licenze e nulla osta delle competenti pubbliche amministrazioni necessarie alla realizzazione dei progetti ammessi alle agevolazioni. Qualora, decorso il termine di dodici mesi dalla comunicazione del provvedimento di concessione delle agevolazioni, il soggetto beneficiario non abbia prodotto la documentazione relativa agli adempimenti in materia edilizia, le agevolazioni concesse sono revocate. In caso di programmi di sviluppo realizzati da più imprese, *Unioncamere* accerta il permanere dei requisiti di organicità e funzionalità, nonché la validità tecnico-economica del programma nel suo complesso. Qualora tale accertamento abbia esito negativo, *Unioncamere* provvede alla revoca delle agevolazioni concesse nei confronti delle altre imprese beneficiarie e procede al recupero delle somme eventualmente erogate.

3. I titoli di spesa devono essere intestati al soggetto beneficiario e devono riportare, ove previsto dalla normativa vigente, il Codice unico di progetto (CUP), nonché gli ulteriori elementi identificativi richiesti da *Unioncamere*. L'obbligo di apposizione del CUP non si applica alle fatture emesse da soggetti che non siano stabiliti nel territorio dello Stato, ai sensi dell'articolo 7, comma 1, lettera *d*), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633. Qualora, per comprovate ragioni

oggettive, non sia possibile riportare il CUP sul titolo di spesa, il beneficiario assicura, secondo le modalità definite da *Unioncamere*, la riconducibilità del titolo di spesa al programma agevolato.

4. Ai fini della rendicontazione, le spese devono risultare:

a) effettivamente sostenute dal soggetto beneficiario nel periodo di ammissibilità previsto dal *decreto attuativo*;

b) pertinenti e imputabili al programma agevolato;

c) contabilizzate in conformità alle disposizioni normative applicabili;

d) comprovate da idonea documentazione contabile e amministrativa;

e) pagate mediante strumenti che ne garantiscano la piena tracciabilità e la riconducibilità al relativo titolo di spesa.

5. Ai fini della comprova dei pagamenti sono ammessi bonifici bancari o postali, SEPA Credit Transfer, ricevute bancarie, nonché gli ulteriori strumenti di pagamento idonei a garantire la piena tracciabilità del pagamento e la sua riconducibilità al titolo di spesa. *Unioncamere* può richiedere, ai fini delle verifiche, l'estratto conto dal quale risultino i relativi movimenti finanziari.

6. In conformità a quanto previsto dall'articolo 10, comma 2, del *decreto attuativo*, ai fini della richiesta di erogazione per stato di avanzamento possono essere rendicontati anche titoli di spesa non quietanzati, nel limite del 30% (*trenta per cento*) delle spese ammissibili oggetto della medesima richiesta. Il relativo pagamento deve essere comprovato nell'ambito della successiva richiesta di erogazione e, in ogni caso, ai fini dell'erogazione a saldo. Fanno eccezione la richiesta di erogazione del saldo e la richiesta di erogazione delle agevolazioni in un'unica soluzione, le quali dovranno essere presentate unitamente alla documentazione di spesa consistente nelle fatture d'acquisto e nelle relative attestazioni di avvenuto pagamento.

7. *Unioncamere* può richiedere, per ciascuna richiesta di erogazione, integrazioni documentali, chiarimenti o informazioni necessari allo svolgimento delle verifiche. Il beneficiario è tenuto a fornire quanto richiesto entro il termine indicato da *Unioncamere*, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 10, comma 6, del *decreto attuativo*.

8. Qualora, all'esito delle verifiche, siano rilevate spese non ammissibili o non adeguatamente documentate, *Unioncamere* procede alla rideterminazione dell'importo delle spese ammissibili e delle conseguenti agevolazioni spettanti, fatta salva l'applicazione delle disposizioni in materia di revoca previste dal *decreto attuativo*.

Art. 8.

(Disposizioni finali)

1. Con il presente decreto sono definiti gli elenchi degli oneri informativi a carico delle imprese derivanti dalla disciplina dell'intervento, ai sensi dell'articolo 7, commi 1 e 2, della legge 11

novembre 2011, n. 180, riportati nell'Allegato [1], che costituisce parte integrante del presente decreto.

2. Per quanto non espressamente previsto dal presente provvedimento, si applicano le disposizioni del *decreto attuativo* e del *Codice degli incentivi*. Ulteriori specificazioni potranno essere fornite da *Unioncamere* con la documentazione di cui all'art. 2 comma 1 del presente decreto.

3. In attuazione del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento e del Consiglio relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati o "GDPR") e nel rispetto del decreto legislativo n. 196 del 2003 e successive modificazioni e integrazioni, i soggetti che richiedono le agevolazioni ai sensi del presente decreto sono tenuti, in fase di compilazione della domanda e dei relativi allegati, a prendere visione dell'informativa sul trattamento dei dati personali pubblicata nell'apposita sezione del sito internet di *Unioncamere* e del *Ministero*.

Il presente decreto è pubblicato nel sito internet istituzionale del *Ministero* e di *Unioncamere.* Le informazioni rilevanti in merito al presente intervento sono pubblicate nella piattaforma telematica Incentivi.gov.it. Dell'adozione del presente provvedimento è dato, altresì, avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il DIRETTORE GENERALE

(*Giuseppe Bronzino*)

Giuseppe Bronzino
MISE/80230390587
11.11.2026 12:55:45
GMT+00:00

Documento sottoscritto con firma digitale ai sensi del D. Lgs. n. 82 del 7 marzo 2005 e successive modifiche.

Allegato [1]

Elenco degli oneri informativi previsti dal decreto ministeriale 11 agosto 2026 e dal presente decreto direttoriale

ONERI INTRODOTTI (*)

1) Domanda di agevolazione			
Riferimento normativo	DM 11 agosto 2026, artt. 5 e 9; DD, artt. 2, 4, 5 e 6		
Comunicazione o dichiarazione	Domanda	Documentazione da conservare	Altro
	X		
Presentazione in via esclusivamente telematica della domanda di agevolazione attraverso la piattaforma informatica, messa a disposizione sul sito del Ministero, corredata dalle informazioni e dalle dichiarazioni sostitutive di cui all'art. 9 del DM 11 agosto 2026 relative ai requisiti di ammissibilità di cui art. 5 del decreto nonché dalle attestazioni antimafia e antiriciclaggio, dalla relazione tecnica asseverata e dalla documentazione economico-finanziaria.			

2) Documentazione per il contratto di finanziamento			
Riferimento normativo	DM 11 agosto 2026, art. 9, comma 13		
Comunicazione o dichiarazione	Domanda	Documentazione da conservare	Altro
X			
Trasmissione della documentazione necessaria alla sottoscrizione dell'eventuale contratto di finanziamento agevolato entro il termine di 30 giorni dalla ricezione della delibera di concessione.			

3) Integrazioni e chiarimenti			
Riferimento normativo	DM 11 agosto 2026, art. 9, c. 12 e art. 10, c. 6; DD, art. 7, c. 7		
Comunicazione o dichiarazione	Domanda	Documentazione da conservare	Altro
X			
Riscontro entro 20 giorni alle richieste di ulteriori informazioni, precisazioni o integrazioni documentali avanzate dal Soggetto gestore sia in fase di istruttoria che di erogazione.			

4) Comunicazione di variazioni e richieste di proroga			
Riferimento normativo	DM 11 agosto 2026, art. 11, commi 1 e 6		
Comunicazione o dichiarazione	Domanda	Documentazione da conservare	Altro
X			

Comunicazione preventiva di ogni variazione sostanziale relativa ai soggetti beneficiari o al programma agevolato (corredata da argomentata relazione). Richiesta di proroga da presentare adeguatamente motivata almeno 30 giorni prima della scadenza del termine di conclusione.

5) Richiesta di erogazione e documentazione edilizia			
Riferimento normativo	DM 11 agosto 2026, art. 10; DD, art. 7		
Comunicazione o dichiarazione	Domanda	Documentazione da conservare	Altro
X	X		
Presentazione delle richieste per stati di avanzamento (SAL), nella misura massima di 5, e saldo (quest'ultimo da trasmettere entro 60 giorni dall'ultimazione del progetto). Esibizione della documentazione concernente la materia edilizia, comprovante il rilascio delle concessioni, autorizzazioni, licenze e nulla osta delle competenti pubbliche amministrazioni, necessarie alla realizzazione dei progetti ammessi alle agevolazioni, entro la data della richiesta della prima erogazione e comunque non oltre 12 mesi dal provvedimento di concessione.			

6) Rendicontazione delle spese e conservazione dei documenti			
Riferimento normativo	DM 11 agosto 2026, art. 13, comma 5		
Comunicazione o dichiarazione	Domanda	Documentazione da conservare	Altro
		X	
L'impresa beneficiaria deve tenere a disposizione tutti i documenti giustificativi relativi alle spese rendicontate per un periodo di 10 anni dalla data di conclusione del programma di investimenti.			

7) Dichiarazione di impegno per attrezzature installate presso terzi			
Riferimento normativo	DD, art. 4, comma 3		
Comunicazione o dichiarazione	Domanda	Documentazione da conservare	Altro
	X	X	
Qualora le attrezzature agevolate siano utilizzate presso terzi, il soggetto proponente deve acquisire dal terzo e conservare una dichiarazione di impegno al rispetto delle condizioni di mantenimento, e allegare alla domanda una propria dichiarazione di impegno a comprovarne l'effettivo utilizzo.			

(*) Trattandosi di un nuovo intervento non si tratta tecnicamente di “oneri introdotti”, bensì degli oneri informativi normalmente previsti per l’accesso ad agevolazioni in favore delle imprese.